

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 31 gennaio 2008 (05.02) (Or. fr)

Fascicolo interistituzionale: 2007/0168 (COD)

5547/08 ADD 1 REV 1

CODEC 73 MI 26 SAN 12 AGRILEG 12 ECO 11 ENT 11

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	COREPER/CONSIGLIO
n. prop. Com.:	13035/07 MI 215 ENT 109 CODEC 947
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria [prima lettura]
	Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
	Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

L'articolo 2 della presente direttiva definisce una serie di requisiti in materia di informazione tra cui l'obbligo per gli Stati membri di elaborare una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva stessa.

Il Consiglio approva l'abrogazione della direttiva 84/539/CEE e prende atto che il Parlamento europeo ha votato la proposta senza alcun emendamento, per cui il solo modo di giungere ad un accordo in prima lettura è approvare la proposta così com'è.

Il Consiglio richiama l'attenzione sul punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" in virtù del quale gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento.

Gli obblighi in materia di informazione devono essere compatibili con i contenuti degli atti giuridici adottati, per cui l'accettazione dell'articolo 2 della direttiva che abroga la direttiva 84/539/CEE, e in particolare il riferimento alle tavole di concordanza, lascia impregiudicata la posizione del Consiglio nell'ambito di altre proposte legislative.

DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONI SPAGNOLA, MALTESE E LUSSEMBURGHESE

Le delegazioni spagnola, maltese e lussemburghese dichiarano che il riferimento ad una tavola di concordanza all'articolo unico della direttiva in questione stabilisce un obbligo giuridico che va al di là dell'articolo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" e dell'articolo 249 del trattato CE, a norma del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE BELGA

Il Belgio si compiace del fatto che la Commissione abroghi i regolamenti che non sono più applicati. Esso auspica incoraggiare tale atteggiamento.

Il Belgio coglie questa occasione per invitare la Commissione a prendere un'iniziativa per ravvicinare le legislazioni degli Stati membri nel settore dei dispositivi medici per uso veterinario mediante un regolamento generale. Le sole normative comunitarie esistenti si riferiscono infatti ai dispositivi utilizzati nel settore della salute umana, mentre esiste un certo numero di prodotti specifici nel settore veterinario per i quali non è prevista alcuna armonizzazione a livello europeo (ad esempio le microchip per i cavalli e i cani, i cateteri o le suture).

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.